



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro della Salute

ALLEGATO I

Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai valori limite di esposizione (VLE) ai sensi dell'articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

via _____ n. _____

in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- altro (specificare):
- _____

dell'azienda/Impresa/ditta _____

con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, mail PEC)

C. F. o P. IVA. _____

Per l'attività di:..... con sede in via _____ n. _____ per il periodo

dal _____ al _____

CHIEDE

l'autorizzazione alla deroga, ai sensi dell'articolo 212, decreto legislativo n. 81 del 2008.

A tal fine allega alla presente la documentazione tecnica contenente tutte le informazioni e gli elementi di cui all'Allegato II.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro della Salute

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'articolo 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

Alla presente è allegata copia del documento di identità del sottoscrittore (articolo 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro della Salute

ALLEGATO II

Richiesta di autorizzazione alla deroga e ulteriori disposizioni

1. Istanza di autorizzazione alla deroga di cui all'articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- 1.1 L'istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti elementi:
- a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
 - b) descrizione dell'attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
 - c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati all'attività lavorativa/processo produttivo di cui al punto b);
 - d) risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi di cui al punto b), con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
 - e) le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l'esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell'arte;
 - f) le circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d);
 - g) le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
 - h) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
 - i) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro della Salute

della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

- j) modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
- k) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogeni di lavoratori di cui al punto d sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all'esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h;
- l) dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell'insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.

1.2. La documentazione tecnica di cui al punto 1.1 deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.

2. Ulteriori disposizioni.

2.1 La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 1.1 deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).

2.2 Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell'attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it) un piano delle misure da attuare comprendente le relative valutazioni di sicurezza e protezione.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro della Salute

2.3 Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell'atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di quattro anni salvo rinnovi di cui all'articolo 4 del presente decreto.

2.4 Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it)